



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Ragusa 235 | 2013 | T



SETTORE IX

Corpo di Polizia Municipale

Il Servizio "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 244211– 676771 Fax 0932 248826

e mail polizia.municipale@comune.ragusa.it

Prot. 215/T

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con nota del 18 giugno 2013 il Sac. Battaglia Giovanni, parroco della Chiesa SS. Ecce Homo, fa richiesta, in occasione dei festeggiamenti in onore della Madonna Delle Grazie, di un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con rimozione sulla via Madonna Delle Grazie nel tratto compreso tra la via Gen. Cadorna e la fine della strada, compresa l'area antistante il piazzale prospiciente la chiesa, e di divieto di transito, con esclusione dei frontisti che devono raggiungere le proprietà laterali, nella giornata del 2 luglio 2013 dalle ore 14.00 alle ore 21.00, per garantire la celebrazione della funzione religiosa in sicurezza;

TENUTO CONTO che a tal fine si rende necessario adottare un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con rimozione sulla via Madonna Delle Grazie, tratto via Gen. Cadorna - fine strada, compresa l'area antistante il piazzale prospiciente la chiesa, e di divieto di transito, eccetto frontisti che devono raggiungere le proprietà laterali, nella giornata del 2 luglio 2013 dalle ore 14.00 alle ore 21.00;

RITENUTO che il provvedimento amministrativo è finalizzato ad un regolare svolgimento della funzione religiosa, della viabilità ed alla tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

ORDINA

Dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 2 luglio 2013 il divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, sulla via Madonna Delle Grazie nel tratto compreso tra la via Gen. Cadorna e la fine della strada, compresa l'area antistante il piazzale prospiciente la chiesa, e il divieto di transito con esclusione dei frontisti che devono raggiungere le proprietà laterali.

L'U.O. Segnaletica provvederà alla messa in opera della relativa segnaletica.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 gg. e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito.

Ragusa, 25 giugno 2013

*Il Comandante
Dott. Giuseppe Puglisi
COMMISSARIO CAPO
Ufficio Ravello*